

26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

L'obbligo di menzione nella relazione sulla gestione

Come anticipato, il titolare deve menzionare l'avvenuta adozione/aggiornamento del documento programmatico nella relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio, se dovuta.

La terminologia impiegata dal Codice è impropria e non è chiaro a quale comunicazione sociale ci si riferisca. Sembra corretto fare riferimento alla relazione sulla gestione, e non ad altri documenti previsti dal codice civile.

Si esclude, infatti, che il Codice privacy faccia riferimento alla nota integrativa. Tale interpretazione, infatti, priverebbe di ogni significato l'inciso "se dovuta", visto che la nota integrativa va adottata in ogni caso. Tale documento, inoltre, contiene unicamente indicazioni di tipo contabile e non è riferito ad altri aspetti della gestione, che vengono invece considerati nella relazione degli amministratori sulla gestione.

Al momento del deposito del bilancio, pertanto, gli amministratori delle società tenuti a redigere una relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. dovranno menzionare al suo interno la circostanza dell'avvenuta adozione/aggiornamento del documento programmatico.

Non vi è, pertanto, alcun obbligo di allegazione del documento programmatico alla relazione, né si è tenuti a descriverne il contenuto. Quanto al periodo di riferimento, come già informalmente comunicati dal Garante, sarà necessario guardare all'esercizio cui il bilancio fa riferimento e non a quello in corso.

Anche su questo tema va considerata la disciplina transitoria. La menzione nella relazione a bilancio, infatti, costituisce una "nuova" misura di sicurezza (non presente nel vecchio dpr 318/99), ed entra pertanto in vigore a partire dal 1 luglio 2004.

Secondo questa lettura, pertanto, la prima relazione sulla gestione che dovrà menzionare l'avvenuta adozione/aggiornamento sarà quella che verrà effettuata nel 2005, riguardante il bilancio d'esercizio del 2004.

Si segnala, tuttavia, la possibilità che il Garante raccomandi una lettura differente della norma, richiedendo l'obbligo di menzione sin dalla relazione adottata nel 2004. In questo caso si dovrà menzionare nella relazione di accompagnamento l'avvenuta adozione o aggiornamento del documento programmatico effettuata nel corso del 2003 in base alle regole disposizioni del dpr 318/99.